



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 17/06/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 1046

Riproposizione “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale leFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” già approvate con DGR n. 379/2014, BURP n. 41/2014.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata di concerto dal Servizio Formazione Professionale e dal Servizio Scuola, Università e Ricerca riferisce quanto segue:

In data 4 marzo 2014 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 379 avente ad oggetto: “Rettifica errori materiali DGR n. 145 del 13/02/2014 avente ad oggetto “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (leFP), di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” con i relativi allegati.

Per l'anno 2014/2015 è stato necessario riesaminare le linee guida pur mantenendo inalterati i punti cardine del documento di indirizzo sulle procedure relative agli esami finali a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, con l'obiettivo di garantire ulteriormente la qualità del sistema di leFP.

Il tutto nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) previsti dal Capo III del D.Lgs n. 226/05, in coerenza con la cornice di riferimento, costituita dal sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D.Lgs n. 13/2013 ed, infine, sulla base di elementi minimi comuni concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale.

Le disposizioni costituiscono riferimento sia per le Istituzioni formative, sia per gli Istituti Professionali che erogano l'offerta sussidiaria di leFP.

Pertanto,

VISTI

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed i successivi decreti di attuazione;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle

- prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - la legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1 quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;
 - il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, “l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;
 - art. 64, co. 4 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, che prevede che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di leFP diventati ordinamentali;
 - Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n.9, di adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali ed in particolare l'art. 2, co. 3, che prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226/2005;
 - l'Accordo Stato Regioni e PA di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con DIM del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con l'individuazione delle 21 figure professionali attinenti alle qualifiche di durata triennale e quadriennale e la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso;
 - l'Intesa del 16 dicembre 2010 sancita in Conferenza Unificata di adozione delle Linee guida riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recepita con Decreto interministeriale (MIUR - MLPS) del 18 gennaio 2011;
 - l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con decreto interministeriale (MIUR - MLPS) dell'11 novembre 2011;
 - l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, recepito con decreto interministeriale (MIUR - MLPS) del 23 aprile 2012.

RICHIAMATE

- la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle

competenze chiave per l'apprendimento permanente;

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EOF
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

RICHIAMATE, inoltre

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l'Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2011 n. 32 concernente l'Offerta formativa a.s. 2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. 126 attinente l'Offerta formativa a.s. 2012-2013 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale del 29 gennaio 2013 n. 52 e del 14 febbraio 2013 n. 219 attinenti l'Offerta formativa sussidiaria integrativa a.s. 2013-2014. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III d.lgs. 17ottobre 2005, n. 226”;

CONSIDERATO che

- nel quadro della legge di riforma del sistema educativo n: 53 del 2003, con l'Accordo del 19 giugno 2003 6 stata avviata una prima fase sperimentale di attuazione del sistema di istruzione e Formazione Professionale - leFP;
- con l'Accordo del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale e con il Regolamento (DPR 15.03.2010) di riordino dell'istruzione professionale, si è passati dalla fase sperimentale alla messa a regime dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005;
- nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento, il precitato Regolamento (art. 8 comma 5) consente agli istituti professionali, in assenza della stipula di intese, di poter continuare a realizzare percorsi triennali per il conseguimento delle qualifiche, collocandoli negli spazi di flessibilità; i percorsi finalizzati al conseguimento delle qualifiche ascrivibili alle figure professionali comprese in un apposito Repertorio nazionale si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida di cui alla Intesa del 16 dicembre 2010, in base alla quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale;
- il passaggio formale dei percorsi di istruzione e formazione professionale dalla fase sperimentale a quella ordinamentale è stato sancito con l'Accordo del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- con ulteriore Accordo del 27 luglio 2011 sono state definite le aree professionali, relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale classificate secondo le nomenclature statistiche internazionali relative alle attività economiche (NACE) e alle professioni (ISCO).

PRESO ATTO che

- per effetto dei suddetti provvedimenti, a partire dall'anno scolastico 2011-2012 la Regione Puglia ha deliberato che gli istituti professionali di Stato, in regime di sussidiarietà integrativa, come definita dalle Linee guida di cui alla citata Intesa, possono attuare percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche

professionali incluse nel repertorio nazionale;

- gli istituti professionali statali della Regione Puglia hanno deciso, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi triennali finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali, in relazione all'indirizzo di studio frequentato e validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione;
- la realizzazione dell'offerta di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, è oggetto di specifico accordo territoriale tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che ne disciplina le modalità e gli aspetti fondamentali;
- i percorsi di qualifica di istruzione e formazione professionale si connotano in un quadro organico unitario dell'offerta, assicurata anche dagli organismi di formazione professionale accreditati, a garanzia di un ampliamento e una diversificazione di un'offerta formativa di qualità ed in grado di offrire più opportunità per una formazione coerente con i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

RILEVATO

- che il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nato in forma sperimentale nel 2003, entrato a regime nell'anno 2011 come sistema di pari dignità rispetto a quello dell'Istruzione;
- che i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale attivati nell'anno 2011/2012 negli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà hanno concluso il primo ciclo nell'anno scolastico 2013/2014;
- che, pertanto, per il conseguimento della qualifica professionale, gli esami finali, si svolgono "sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005";

TANTO PREMESSO

SI RITIENE

- di riproporre le modalità di valutazione degli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale di cui al D.lgs n. 226 del 17 ottobre 2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53", nonché ai sensi del combinato disposto dell'art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell'art.29 della legge regionale 7 agosto 2002, n.15 e all'interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali Statali (IPS) della Regione Puglia.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e s.m. e i.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dei Servizi Formazione Professionale e

Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: di approvare il documento di "Riproposizione "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale leFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale" già approvate con DGR n. 379/2014, BURP n. 41/2014".di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare gli allegati modelli, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione distinti come segue:

- Richiesta Costituzione Commissione d'Esame
- Scheda di presenza membri Commissione
- Verbale d'esame
- Scheda Riassuntiva delle operazioni d'esame
- Attestato di Qualifica Professionale
- Elenco degli attestati di Qualifica Professionale
- Attestato di frequenza Professionale delle Competenze
- Certificato delle Competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione
- Trattamento Economico componenti Commissione Esami.

- di riconfermare l'erogazione, da parte degli istituti professionali, in regime di sussidiarietà integrativa, dei percorsi triennali per il conseguimento delle qualifiche professionali nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel - rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche;

- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Formazione Professionale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di dare diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente